

Data inserimento 20/08/2003

REGOLAMENTO TOSAP

R E G O L A M E N T O

**PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA**

**RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI
DI SUOLO**

E SPAZIO PUBBLICO

Approvato con delibera consiliare n. 27 del 12/5/94, esaminata dal C.R.C. Sez. Speciale di Ancona nella seduta del 8/9/94 prot.4408, visti i chiarimenti forniti con atto consiliare n. 53 del 27/7/94 (CCRM prot.6446 del 8/9/94).

I^ PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
09.06.94

II^ PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal

13.08.1994

III^ PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
13.09.94

I N D I C E

TITOLO PRIMO

Le occupazioni

ART. 1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico	pag. 5
ART. 2 - Occupazioni permanenti o temporanee.....	" 5
ART. 3 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa.....	" 5
ART. 4 - Passi carrabili ed accessi ai fondi.....	" 6
ART. 5 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento.....	" 7
ART. 6 - Concessione di occupazione.....	" 7
ART. 7 - Concessioni per occupazioni temporanee in genere "..... "	" 8
ART. 8 - Modalità per la richiesta di occupazione.....	" 8
ART. 9 - Procedimento	" 9
ART. 10 - Occupazioni.....	" 9
ART. 11 - Mostre merci.....	" 10
ART. 12 - Mestieri girovaghi.....	" 10
ART. 13 - Cantieri edili e stradali.....	" 10
ART. 14 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....	" 11
ART. 15 - Autorizzazione ai lavori.....	" 11
ART. 16 - Occupazione con ponti, scale etc.....	" 11
ART. 17 - Occupazione con tende e tendoni.....	" 12

ART. 18 - Affissioni.....	" 12
ART. 19 - Delimitazioni delle occupazioni.....	" 12
ART. 20 - Obblighi del concessionario.....	" 12
ART. 21 - Revoca delle autorizzazioni.....	" 13
ART. 22 - Effetti della revoca.....	" 13
ART. 23 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.....	" 13
ART. 24 - Decadenza della concessione.....	" 14
ART. 25 - Rimozione delle opere.....	" 14

TITOL O S E C O N D O

Disciplina fiscale

ART. 26 - Presentazione della dichiarazione.....	pag. 15
ART. 27 - Classificazione delle aree.....	" 16
ART. 28 - Tempi di occupazione.....	" 17
ART. 29 - Criteri per l'individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento.....	" 18
ART. 30 - Criteri per la determinazione della tariffa.....	" 19
ART. 31 - Riduzioni e maggiorazioni.....	" 20
ART. 32 - Aumenti.....	" 22
ART. 33 - Esenzioni.....	" 23
ART. 34 - Riscossione della tassa sulle occupaz.temporanee.....	" 25
ART. 35 - Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti.....	" 25
ART. 36 - Riserva di disciplina.....	" 25
ART. 37 - Riscossioni in abbonamento.....	" 26
ART. 38 - Contribuenti morosi.....	" 26
ART. 39 - Rimborso modalità	" 27

TITOLO TERZO

Modalità di esecuzione del servizio

ART. 40 - Principi generali.....	" 28
ART. 41 - Deliberazione di affidamento della gestione in concessione.....	" 29
ART. 42 - Controlli.....	" 29
ART. 43 - Funzionario responsabile.....	" 30

TITOLO QUARTO

Norme finali e di sanzione

ART. 44 - Contenzioso.....	" 31
ART. 45 - Sanzioni amministrative e pecuniarie.....	" 31
ART. 46 - Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive.....	" 31
ART. 47 - Variazioni del Regolamento.....	" 32
ART. 48 - Rinvio ad altre disposizioni.....	" 32
ART. 49 - Pubblicità del Regolamento.....	" 32
ART. 50 - Entrata in vigore.....	" 32

TITOLO PRIMO

LE OCCUPAZIONI

ART. 1

Occupazioni di suolo e spazio pubblico

In applicazione del D. L.vo 15/11/93 n. 507, per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del comune di Monte Roberto si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico

e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali e i beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita e specifica determinazione anche relativamente al canone.

ART. 2

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

ART. 3

Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D.L.vo 15/11/93 n.507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
- g) aree destinate dal Comune alla sosta di autovetture adibite a trasporto pubblico.

ART. 4

Passi carrabili ed accessi ai fondi

Si considera passo carrabile ai soli fini fiscali, quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare

l'accesso con veicoli ad una proprietà privata. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie é consentito in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44, comma 8[^] del D.L.vo 15/11/93 n.507, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 mt. tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività .
I passi carrabili a raso sono esonerati dal pagamento della tassa, salvo nei casi in cui, su espressa richiesta del proprietario, tenendo conto delle esigenze di viabilità esistenti nel territorio, viene rilasciato apposito cartello segnaletico vietante la sosta indiscriminata dei veicoli sull'area antistante l'accesso medesimo.

ART. 5

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.L.vo 15/11/93 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART. 6

Concessione di occupazione

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

Nel permesso rilasciato dal Comune sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Il permesso, deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità .

E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D. L.vo 30/4/92 n. 285, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 7

Concessioni per occupazioni temporanee in genere

Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, si osservano le modalità di cui all'art.34 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di Polizia Municipale nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne é vietata la subconcessione. La concessione potrà essere revocata qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione.

Nel caso che si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio di formale provvedimento di concessione. Ricorrendo tale necessità, l'interessato é obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o l'autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria. In ogni caso, a prescindere o meno da tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalle tariffe.

ART. 8

Modalità per la richiesta di occupazione

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggetta al presente Regolamento deve farne domanda su apposito modulo diretta al Sindaco da presentarsi all'ufficio tributi.

Esso deve prevedere le indicazioni relative alle complete generalità del richiedente e del suo legale rappresentante, la indicazione del codice fiscale o partita IVA, la superficie, la durata, gli scopi dell'occupazione, la dichiarazione di accettazione del presente regolamento l'ammontare della tassa corrispondente.

La richiesta deve essere presentata almeno entro 10 giorni antecedenti l'inizio previsto sia per le occupazioni definitive che per quelle temporanee.

ART. 9

Procedimento

Il responsabile del procedimento trasmette entro tre giorni all'ufficio della P.M. ed all'ufficio tecnico la copia delle domande pervenute relative all'occupazione del suolo e del sovrasuolo e del sottosuolo stradale, per l'esame e l'espressione del relativo parere.

Entro i successivi cinque giorni gli uffici predetti devono trasmettere il richiesto parere affinché il responsabile possa adottare il provvedimento di autorizzazione o di concessione alla occupazione.

I suddetti pareri hanno carattere obbligatorio e sono vincolanti nel merito tecnico.

Il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero ad emettere il provvedimento per diniego entro i successivi dieci giorni.

ART.10

Occupazioni

Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio tecnico del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia e di circolazione stradale.

ART. 11

Mostre merci

L'esposizioni di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali.

ART. 12 (abrogato)

Mestieri girovaghi

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree

pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno almeno intercorrere 100 metri.

ART.13

Cantieri edili e stradali

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e la superficie complessivamente occupata dal cantiere.

ART.14

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare, anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei e necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, etc.

Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt.6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

ART. 15

Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione é sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 16

Occupazione con ponti, scale, etc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

ART.17

Occupazione con tende e tendoni

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro o di incolumità pubblica il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

ART. 18 (abrogato)

Affissioni

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità , senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART.19

Delimitazione delle occupazioni

Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

ART.20

Obblighi del concessionario

Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario é tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. Il Concessionario é altresì obbligato ad apporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

ART.21

Revoca delle autorizzazioni

Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione ai lavori può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità .
Eguale in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7-10-12 della Legge 28/2/1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art.7 della Legge 7/8/90 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

ART.22

Effetti della revoca

Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata la intervenuta revoca entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento.

La revoca dell'autorizzazione e della concessione non dà luogo a diritti o indennizzi da parte della Amministrazione Comunale a favore del titolare della stessa.

ART.23

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

Quanto al provvedimento di sospensione ed agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

ART.24

Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di gg. 10 dalla sua scadenza.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge 7/8/90 n. 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

ART. 25

Rimozione delle opere

In caso di revoca, decadenza della concessione per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative.

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA FISCALE

ART.26

Presentazione della denuncia

Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale per le occupazioni permanenti di spazi pubblici il richiedente ovvero, ove questa non si renda necessaria per le occupazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione dovrà presentare, entro 30 giorni, all'ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'art.50 del D.L.vo 15/11/93 n. 507 utilizzando il modulo messo a disposizione dalla

Amministrazione Comunale.

Il modulo, deve prevedere le generalità complete del contribuente così come i codici fiscali di riferimento, la superficie occupata, la categoria, la sua ubicazione, la durata, gli estremi dell'atto di concessione.

Il modulo dovrà prevedere una parte riservata all'ufficio comunale per l'indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni e il loro titolo, l'importo complessivo della tassa dovuta.

Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio svilupperà il calcolo della tariffa.

Il contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune di Monte Roberto e l'attestazione di pagamento deve essere allegata ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo di presentazione della denuncia nei modi e termini di cui ai commi precedenti, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

ART. 27

Classificazione delle aree

Ai fini della occupazione della tassa, in conformità all'art. 42 comma 3[^] del D.L.vo 15/11/93 n.507 il territorio comunale é suddiviso nelle seguenti categorie:

- 1[^] categoria: Centro abitato ed aree limitrofe al centro abitato
- 2[^] Categoria: Aree periferiche.

Appartiene alla 1[^] Categoria la zona ricompresa:

a Monte Roberto nel perimetro formato dalle Vie Sabbioni, Spontini, L. Da Vinci, Roma, Madonna della Neve, Provinciale dei Castelli, Leopardi, Vicolo del cipresso, S.Marco, Matteotti e Pace;

nella Frazione Pianello Vallesina nel perimetro formato da: Piazza della Vittoria, Via Esino, Via Gramsci, Via De Gasperi, Via Togliatti, Via Trento, Via Garibaldi, Via Cavour, Via S.Pietro, Via XXV Aprile, Via IV Novembre, Via B.Buozzi e Via S. Giorgio.

Appartengono alla 2[^] Categoria tutte le altre zone non ricomprese in quelle di cui sopra.

La classificazione viene deliberata dalla Giunta Municipale previo parere della Commissione Edilizia.

La tariffa comunale fra i limiti di minimo e massimo viene distribuita fra le zone di cui al 1[^] comma del presente articolo applicando la tariffa minima per la prima categoria e la riduzione del trenta per cento per la seconda categoria.

L'imposta viene stabilita dal Consiglio Comunale in sede di disciplina generale ai sensi dell'art.32 della Legge 8/6/90 n. 142. Le variazioni competono invece alla Giunta Municipale.

Nella individuazione della tariffa si dovranno seguire i criteri e i limiti dell'art. 42/6 del D.L.vo 15/11/93 n. 507.

ART.28

Tempi di occupazione e criteri di graduazione della tassa

Le concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D.L.vo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni, e del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa é annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq. ai sensi dell'art.45, comma 2 lett.a), ovvero per le fasce orarie. Il tutto da determinarsi in sede di approvazione della tariffa.

In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste all'allegata tabella ed in base alle varie categorie delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa é graduata oltre alla categoria sulla quale insista l'occupazione, anche sulla superficie occupata espressa in mq o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art.46, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

La tassa é determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai precedenti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima. Per le occupazioni temporanee la tassa é corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed é dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

ART. 29

Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art.42 commi 4, 5 del D.L.vo 15/11/93 n. 507 agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano il perimetro.

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione o estrazione delle merci.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

CHIOSCHI, EDICOLE, CASOTTI ED ALTRI INFISSI AL SUOLO E MISURAZIONE

La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

SERBATOI PER COMBUSTIBILI LIQUIDI DA RISCALDAMENTO OD ALTRI MANUFATTI COLLOCATI NEL SOTTOSUOLO.

La superficie tassabile é quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI PER TRASPORTO ACQUA ED ALTRI LIQUIDI, GAS, ENERGIA.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzioni delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in ragione dello sviluppo a Km. delle occupazioni stesse.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensione di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti é fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità dell'art. 46 comma 2 del D.L.vo 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

Il contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie di cui al successivo art. 47 comma 4 del citato D.L.vo 507/93, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessionari il costo complessivo della spesa.

Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.

ART. 30

Criteria per la determinazione della tariffa

A mente dell'art. 40 del D.L.vo 15/11/93 n. 507 la G.M. determina le tariffe per la tassa comunale per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31/10 dell'anno successivo.

Tale determinazione deve avere come riferimento il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e in relazione al fabbisogno del medesimo ed in correlazione con le altre imposizioni tributarie, ed in genere alle altre entrate comunali; dare giustificazione e dare dimostrazione della opportunità delle variazioni sia sotto il profilo del fabbisogno, ovvero sotto il profilo redistributivo ove si tratti di aggiustamenti di tariffa fra le varie categorie.

ART. 31

Riduzioni e maggiorazioni

Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di cui all'allegata tabella sono ridotte:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) ad un terzo le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

b) al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo;

c) al 50% per le occupazioni con passi carrabili;

d) al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal

Comune (art. 44, comma 9) che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e comunque di fatto non utilizzati dal proprietario;

e) al 30% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti;

f) al 30% per i passi a raso, richiesti dall'utente;

I passi carrabili indispensabili per l'accesso ai fondi

rustici sono soggetti a tassazione con le stesse modalità di cui al punto c).

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati con le tariffe ordinarie.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a)al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg. b)ad un terzo le occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

c)al 30% per le occupazioni con tende e simili;

d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori

ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;

e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;

f) al 50% per le occupazioni di materiali connesse alla posa

ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, seggiovie e funivie;

g) al 30% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune;

h) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di

manifestazioni politico - culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

i) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un

mese o che si verificano con carattere ricorrente, l'occupazione va regolata mediante apposita convenzione;

l) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

ART. 32 Aumenti

Le tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all'allegata tabella sono aumentate:

a) del 20% le tariffe per l'occupazione che di fatto, si

protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o maggiore all'anno. Si applicano nel caso specifico le tariffe dovute per l'occupazione temporanea di carattere ordinario.

ART. 33 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L.vo 15/11/93 n. 507:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dai loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1[^], lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

1) Occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni ed

iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni tre;

2) commercio ambulante itinerante; soste fino a sessanta minuti;

3) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni,

addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

4) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno

per lavori di riparazioni, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;

5) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali

all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

6) le occupazioni temporanee effettuate da imprese appaltatrici per i lavori dalle stesse eseguiti su immobili di proprietà comunale ed appaltati dallo stesso Ente.

In particolare sono anche esenti le seguenti occupazioni permanenti:

1) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i

quadri contenitori orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi.

In ogni caso gli Enti e le Società concessionari di pubblici esercizi telefonici o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento della tassa;

2) balconi, i poggioli, le verande, le grondaie del tetto

delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi.

ART.34

Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo dell'Amministrazione comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'Ufficio Comunale incaricato il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.

ART. 35

Modalità di pagamento della tassa occupazioni permanenti

La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art. 6, deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione dal Comune con arrotondamento a 1.000= lire per difetto se la frazione non è superiore a 500=lire o per eccesso se è superiore. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art. 26. Per gli anni successivi, in mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio tramite bollettino in c/c postale intestato al Comune.

ART.36

Riserva di disciplina

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

ART. 37

Riscossioni in abbonamento

Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese, la relativa tassa é riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art. 45, comma 8, D.L.vo 15/11/93, n. 507.

In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa vigente.

A tale effetti il mese si considera sempre di 30 giorni.

Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola a trentesimi di tariffa unitaria.

ART. 38

Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

L' ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa , determinata dal Comune e accettata dal contribuente, é effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art.35 entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia é stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e termini di cui ai commi precedenti. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 39

Rimborso, modalità

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 3 anni dal pagamento, oppure da quello in cui é stato effettivamente accettato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta, l'originale della/e ricevuta/e del versamento.

L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta, mediante emissione di ruoli di rimborso.

TITOLOTERZO

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART.40 (abrogato)

Principi generali

In conformità all'art. 52 del D.L.vo 15/11/93 n.507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

a) in forma diretta.

b) in concessione a privati.

c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22 comma 3^a lettera c) legge 8/6/90 n.142.

Ove l'Amministrazione comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.

Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lett.b) ed in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

In conformità all'art.52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del D.L.vo 15/11/93 n. 507.

ART. 41

Deliberazione di affidamento della gestione in concessione

In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art.40 del presente regolamento di tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

In particolare dovranno essere approvati in conformità all'art. 56 della legge 8/6/1990 n. 142 - il disciplinare tecnico amministrativo - lo schema di contratto - la lettera di invio in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente - la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

ART. 42

Controlli

In casi di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla Giunta Municipale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al comune;
- la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Art.43

Responsabile

Ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo. 15/11/93 n. 507 la Giunta Comunale designa il responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .

Il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste , gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazione"; dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua, un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della G.M.

Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro.

TITOLQUARTO

NORME FINALI E DI SANZIONE

ART. 44

Contenzioso

Contro gli atti di accertamento é ammesso ricorso:

a) all'Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo

insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.L.vo. 31 dicembre 1992, n. 546, recante :
:"Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 45

Sanzioni amministrative pecuniarie

Oltre alle soprattasse ed interessi previsti all'art.53 del D.L.vo. n. 507/93, vengono stabilite le seguenti:

- per le violazioni dell'art.6, primo comma, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di L. 100.000=;
- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di L. 25.000=.

ART. 46

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione é effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART.47

Variazione del regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune , a norma di legge.

ART.48

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.L.vo 15/11/93, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 49

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 50
Norme finali

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della L. 8/6/90 n.142, é pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Allegato B) alla deliberazione

Consiliare n. 27 del 12/5/94

Tariffe per le occupazioni permanenti
(Art.44 D.L.vo n. 507/93)

1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO:

Categoria Tassa annua per mq.

I^ - Centro abitato ed aree limitrofe L. 34.000

II^- Aree periferiche L. 23.800

2) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE AI TRASPORTI PUBBLICI
(Art.44, Comma 12, D.L.vo n. 507 del 1993)

Categoria Tassa annua per mq.(1)

I^ - Centro abitato ed aree limitrofe L. 34.000

II^- Aree periferiche L. 23.800

(1) In relazione alla superficie dei singoli posti assegnati nelle aree all'uopo destinate.

3) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI AL SUOLO
(Art. 44, comma 1, lett. c, D.L.vo n. 507 del 1993)

Categoria Tassa annua per mq.

I^ - Centro abitato ed aree limitrofe L. 11.333

II^- Aree periferiche L. 7.933

4) TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO

(Art.44, comma 2, D.L.vo n. 507 del 1993)

Categoria Tassa annua per mq.

I^ - Centro abitato ed aree limitrofe L. 10.200

II^- Aree periferiche L. 7.140

5) PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE

(Art. 44, comma 3, D.L.vo n. 507 del 1993)

Categoria Tassa annua per mq.

I^ - Centro abitato ed aree limitrofe L. 17.000

II^- Aree periferiche L. 11.900

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9;

l'eventuale superficie eccedente detto limite é calcolata in ragione del 10%.

Per i semplici accessi, con divieto collettivo di utilizzazione, si applica la riduzione del 70%.

Per i passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzabili o non utilizzati, si applica la riduzione del 90%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, si applica la riduzione del 70%.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili mediante il versamento di una somma uguale a 20 annualità del tributo.

Tariffe per le occupazioni temporanee (Art. 45 D.L.vo n. 507 del 1993)

1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE:

Categoria Tassa giornaliera per mq.

I^ - Centro abitato ed aree limitrofe L. 2.000

II^- Aree periferiche L. 1.400

La tariffa si applica anche in base a fasce orarie come segue:

1^ Categ. dalle ore 8 alle ore 13 L.1.000
dalle ore 13 alle ore 18 L. 750
dalle ore 18 in poi L. 250

2^ Categ. dalle ore 8 alle ore 13 L. 700
dalle ore 13 alle ore 18 L. 460
dalle ore 18 in poi L. 240

Per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa é ridotta del 50%.

**2) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO
(Art. 45, comma 2, lett. c, D.L.vo n. 507 del 1993)**

Categoria Tassa annua per mq.
e per giorno

I^ - Centro abitato ed aree limitrofe L. 667

II^- Aree periferiche L. 467

La tariffa si applica anche in base a fasce orarie come segue:

1^ Categ. dalle ore 8 alle ore 13 L. 334
dalle ore 13 alle ore 18 L. 223
dalle ore 18 in poi L. 110

2^ Categ. dalle ore 8 alle ore 13 L. 234
dalle ore 13 alle ore 18 L. 155
dalle ore 18 in poi L. 78

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa é ridotta del 70%.

Per le tende poste a copertura di aree già occupate va assoggettata a tassa la sola parte eventualmente sporgente dalle aree medesime.

**3) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DI PUBBLICI ESERCENTI E DI PRODUTTORI AGRICOLI PER VENDITE DIRETTE DEI LORO RACCOLTI (2)
(Art. 45, comma 5, D.L.vo n. 507 del 1993)**

Categoria Tariffa per mq. e per giorno

per occupazione per occupaz.

di suolo di spazi
soprastanti o
sottostanti

I[^] - Centro abitato ed aree limitrofe L. 1.000 L. 333

II[^]- Aree periferiche L. 700 L. 233

La tariffa si applica anche in base a fasce orarie come segue:

1[^] Categ. dalle ore 8 alle ore 13 L. 500 L. 166
dalle ore 13 alle ore 18 L. 350 L. 110
dalle ore 18 in poi L. 150 L. 57

2[^] Categ. dalle ore 8 alle ore 13 L. 350 L. 116
dalle ore 13 alle ore 18 L. 233 L. 77
dalle ore 18 in poi L. 117 L. 40

(2) Ai sensi dell'art. 45, comma 5, seconda parte, del D.L.vo n. 507 del 1993, le tariffe di cui sopra, per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte del 80%, mentre sono ridotte del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti delle reti di erogazione di pubblici servizi.

4) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI

(Art.45, comma 4, D.L.vo n. 507 del 1993)

La tariffa base é quella di cui al n. 1.

5) OCCUPAZIONE DI AREE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO

(Art. 45, comma 6, D.L.vo n. 507 del 1993)

La tariffa base é uguale alla tariffa ordinaria.

6) OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

(Art. 45, Comma 6-bis, D.L.vo n. 507 del 1993)

La tariffa base é ridotta del 50%.

**7) OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE
(Art. 45, comma 7, D.L.vo n. 507 del 1993)**

La tariffa base é ridotta dell'80%.

**8) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE
AD UN MESE O CHE SI VERIFICHIANO CON CARATTERE
RICORRENTE
(Art. 45, comma 8, D.L.vo n. 507 del 1993)**

La tariffa é ridotta del 50% da pagarsi mediante convenzione sulla base di apposita delibera di Consiglio Comunale e previa presentazione di domanda da parte dell'interessato.

**Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi ed impianti in genere per trasporto di acqua ed altri
liquidi, gas, energia e simili per qualsiasi altra erogazione di pubblici
servizi.**

(artt.46 e 47 D.L.vo n. 507 del 1993)

Tassa annua per Km. lineare o frazione: 1^ Categ. L. 250.000

2^ Categ. L. 175.000

Per gli innesti o allacci a impianti

già esistenti: 1^ Categ. L. 50.000

2^ Categ. L. 35.000

Occupazione con seggiovie e funivie

Tassa annua per occupazione fino a 5 Km.

lineari 1^ Categ. L. 100.000

2^ Categ. L. 70.000

Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km.

aumento di 1^ Categ. L. 20.000

2^ Categ. L. 14.000

**Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con
condutture, cavi ed impianti in genere
(Art. 47, comma 5, D.L.vo n. 507 del 1993)**

a) Fino a 1 Km. lineare e per periodo non
superiore a 30 giorni 1^ Categ. L. 10.000

2^ Categ. L. 7.000

b) Aumento del 50% della tariffa base per le occupazioni superiori ad 1 Km. lineare 1^ Categ. L. 15.000
2^ Categ. L. 10.500

tariffa sub a) tariffa sub b)
diventa diventa

Aumento del 30% della tariffa base per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni: 1^ Categ. L. 13.000 L. 19.500
2^ Categ. L. 9.100 L. 13.650

Aumento del 50% della tariffa base per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 1^ Categ. L. 15.000 L. 22.500
2^ Categ. L. 10.500 L. 15.750

Aumento del 100% della tariffa base per le occupaz. di durata maggiore: 1^ Categ. L. 20.000 L. 30.000
2^ Categ. L. 14.000 L. 21.000

**Occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi.
(Art. 48 D.L. vo n. 507 del 1993)**

Località Tassa Comunale

Centro abitato ed aree limitrofe L. 60.000

Aree periferiche L. 30.000

La tassa é applicabile ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio é di maggiore capacità , la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità .

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità , raccordati tra loro, la suindicata misura della tassa viene applicata con riferimento alla capacità di quello minore, aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell'altro o degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa base si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa unica annuale é dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e con i relativi

serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per l'eventuale chiosco che insista su una superficie non superiore a mq.4.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o con apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq.4, comunque utilizzati, sono soggetti alla suindicata tassa, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Occupazione del suolo e del soprassuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi (Art. 48, comma 7, D.L.vo n. 507 del 1993)

Località Tassa annuale

Centro abitato ed aree limitrofe L. 20.000

Frazioni, sobborghi e zone periferiche L. 10.000